



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
Causa C-398/20, 11 novembre 2021, ECLI:EU:C:2021 :911	ELVOSPOL s.r.o. contro Odvolací národní ředitelství	Sesta	Rinvio pregiudiziale	CZ	Non ultima istanza	/	/	Neutralità dell'IVA	IVA - Fallimento impresa - Cessione beni - Diritto alla riduzione della base imponibile - Mancato pagamento - Rettifica dichiarazione

Classificazione

Imposte indirette (Iva)

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 90 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che subordina la rettifica dell'importo dell'IVA alla condizione che il credito parzialmente o totalmente insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice.

Dispositivo

L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che subordina la rettifica dell'importo dell'Imposta sul valore aggiunto alla condizione che il credito parzialmente o totalmente insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice, ove la suddetta condizione non consente di escludere che tale credito possa alla fine risultare definitivamente irrecuperabile.

Nota redazionale

Il 29 novembre 2013 una società ha effettuato una cessione di merci verso un'altra società, che il 19 maggio 2014 ha dichiarato fallimento nanti il Giudice competente. La società cedente ha quindi eseguito, nella sua dichiarazione IVA del mese di maggio 2015 (e successivamente in una dichiarazione integrativa) una rettifica della sua base imponibile ai sensi della legge nazionale sull'IVA, sostenendo che la società fallita non aveva pagato la fattura per la cessione occorsa. Tuttavia, secondo la Direzione delle finanze competente, la legge nazionale sull'IVA prevede varie condizioni ai fini della rettifica IVA, una delle quali esige che il credito insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la decisione giudiziaria di dichiarazione del fallimento emessa nei confronti della società debitrice: nel caso di specie, infatti, il credito insoluto oggetto del procedimento principale sarebbe sorto il 29 novembre 2013, vale a dire proprio durante i sei mesi precedenti la dichiarazione del fallimento della cessionaria (emessa il 19 maggio 2014). Tuttavia, il Giudice di merito, a cui la contribuente aveva fatto ricorso, ha operato un rinvio pregiudiziale nanti la Corte di giustizia UE ai fini della valutazione circa la conformità di tale disposizione nazionale rispetto al diritto unionale. A tale riguardo, la Corte unionale osserva quanto segue. Anzitutto, l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede che, in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Tale disposizione obbliga, quindi, gli Stati membri a ridurre la base imponibile dell'IVA e – quindi – l'importo dell'Imposta dovuta dal soggetto passivo ogni volta che, successivamente alla conclusione di un'operazione, non viene da questo percepita una parte o la totalità del corrispettivo: la suddetta disposizione costituisce l'espressione di un principio fondamentale della direttiva IVA, secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e il cui corollario consiste nel fatto che l'Amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo (vds. sent. del 15 ottobre 2020, C-335/19, E., punto 21). Tale facoltà di deroga mira unicamente a permettere agli Stati membri di combattere l'incertezza legata alla riscossione delle somme dovute: di tale inattendibilità può tenersi conto, conformemente al principio di neutralità fiscale, privando il soggetto passivo del proprio diritto alla riduzione della base imponibile finché il credito non presenti un carattere irrecuperabile (vds. sent. 3 luglio 2019, UniCredit Leasing, C-242/18, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, ammettere la possibilità per gli Stati membri di escludere qualsiasi riduzione della base imponibile dell'IVA in caso di non pagamento definitivo si porrebbe in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA (vds. sent. dell'11 giugno 2020, SCT, C-146/19, punto 25 e giurisprudenza ivi citata), da cui discende in particolare che, nella sua qualità di percettore di imposte per conto dello Stato, l'imprenditore deve essere interamente sgravato del peso dell'imposta dovuta o assolta nell'ambito delle sue attività economiche, a loro volta assoggettate all'IVA. Nel caso di specie, emerge l'incertezza percepita dallo Stato riguardo alla riscossione dei crediti sorti durante i sei mesi che precedono la dichiarazione di fallimento della società cessionaria-debitrice; incertezza che si basa sul modo in cui tali crediti saranno trattati nell'ambito della procedura fallimentare. Tuttavia, la condizione generale secondo cui, per effettuare una rettifica della base imponibile dell'IVA, i crediti insoluti non devono essere sorti durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice non può essere considerata, in mancanza di qualsiasi elemento oggettivo riguardante il contesto in cui si inseriscono i crediti, come volta a contrastare l'incertezza legata alla riscossione di tali crediti: al contrario, una condizione di questo tipo comporta puramente e semplicemente l'esclusione di qualsiasi riduzione della base imponibile dell'IVA in caso di crediti insoluti, sorti durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice, anche nel caso in cui tali crediti diventino definitivamente irrecuperabili alla conclusione della procedura fallimentare. La Corte di giustizia UE chiarisce che siffatta automaticità (del diniego del diritto alla riduzione della base imponibile) contravviene al principio della neutralità dell'IVA, in quanto la base imponibile non sarebbe costituita dal corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo (creditore), il quale dovrebbe quindi farsi carico dell'onere dell'Imposta in luogo del consumatore: tale disposizione nazionale si pone, pertanto, in contrasto con la disciplina IVA.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN